

**LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1**

**Nuovo ordinamento dei comuni  
della Regione Trentino-Alto Adige<sup>1 2</sup>**

**CAPO I**

**Autonomia e funzioni comunali**

**[Art. 1 (Autonomia della comunità locale)**

1. Le comunità locali sono autonome.

2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una

---

<sup>1</sup> In B.U. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1.

<sup>2</sup> Si vedano il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 2 maggio 2013, n. 3 – concernente *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*; il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L – concernente *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il DPGR. 28 maggio 1999, n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 5 febbraio 2013 n. 1 – concernente *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*.

---

---

reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.

4. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il comune sulla base di quanto disposto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
  - b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;
  - c) la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- 
-

- d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell'ente;
- e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;
- f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale.<sup>3</sup>

5. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.]<sup>4</sup>

**[Art. 2<sup>5</sup> (Funzioni)]**

1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che in armonia con il principio costituzionale della promozione

---

<sup>3</sup> Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 20 marzo 2007, n. 2.

<sup>4</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>5</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

---

---

delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità ed adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse.

2. La Regione e le Province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate o subdelegate, ai comuni singoli o associati, avuto riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e popolazioni interessate, al fine di assicurare efficacia, speditezza ed economicità all'azione amministrativa, nonché la partecipazione dei cittadini al migliore perseguimento del pubblico interesse.

3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali.

4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono alle comunità montane.]<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

## CAPO II

### Autonomia statutaria

#### [Art. 3 (Statuto comunale)]

1. Il comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.<sup>7</sup>

4. Copia dello statuto è inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al Commissario del Governo competente. L'ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.<sup>8</sup>

*4-bis.* Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da

---

<sup>7</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>8</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 4, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.<sup>9]</sup><sup>10</sup>

**[Art. 4 (Contenuto dello statuto)**

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra

---

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

<sup>10</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta,

---

---

promosse ed autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.<sup>11</sup>

*1-bis.*<sup>12</sup>

*1-ter.* Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.<sup>13</sup>

*1-quater.* Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.<sup>14</sup>

2. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della Valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici

---

<sup>11</sup> Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>12</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 2, della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

<sup>13</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>14</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della Valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.]<sup>15</sup>

**[Art. 5 (Potestà regolamentare)**

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

2. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

*2-bis.* I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.<sup>16</sup>

*2-ter.* La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.<sup>17</sup><sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>16</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>17</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

**CAPO III**  
**Organi del comune**

**[Art. 6 (Organi)]**

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.]<sup>19</sup>

**[Art. 7 (Consiglio comunale)]**

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.<sup>20</sup>

*3-bis.*<sup>21</sup>

*3-ter.* Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella

---

<sup>18</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>19</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>20</sup> Comma modificato dall'art. 66, comma 1, lettera j) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>21</sup> Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. k) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.<sup>22</sup> Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 2).<sup>23</sup>

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 dello Statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio.

5. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 4 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali, sono chiamati a farne parte ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della

---

<sup>22</sup> Periodo sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>23</sup> Comma inserito dall'art. 60, comma 1, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e poi sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

---

---

minoranza etnica e politica; i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

5-*bis*. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.<sup>24</sup>

6. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.<sup>25</sup>

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.]<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>25</sup> Comma modificato dall'art. 60, comma 2, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>26</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**[Art. 8 (Diritti dei consiglieri comunali)]**

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

*2-bis.* Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.<sup>27]28</sup>

**Artt. 9 - 10<sup>29</sup>**

---

<sup>27</sup> Comma introdotto dall'art. 4, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>28</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>29</sup> Articoli abrogati dall'art. 82, comma 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

---

---

**[Art. 11<sup>30</sup> (Mozione di sfiducia)]**

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.]<sup>31</sup>

**[Art. 11-bis<sup>32</sup> (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco)]**

1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.

<sup>30</sup> Articolo così sostituito dall'art. 62 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>31</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>32</sup> Articolo inserito dall'art. 62 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.]<sup>33</sup>

#### **Art. 12<sup>34</sup>**

#### **[Art. 13 (Attribuzioni del consiglio comunale)**

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

1-*bis*. Il consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo-eletto.<sup>35</sup>

2. Esso delibera:

- a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i

---

<sup>33</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>34</sup> Articolo abrogato dall'art. 14, comma 6 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>35</sup> Comma inserito dall'art. 63, comma 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

---

---

- programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;
- c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;
  - d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
  - e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al Capo IX;
  - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
  - h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
  - i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
  - j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
- 
-

immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
- m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.<sup>36</sup>

*2-bis.* Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera m) del comma 2, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>37</sup> Comma inserito dall'art. 63, comma 2, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e, successivamente, modificato dall'art. 5, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.<sup>38</sup>

4. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 2 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.<sup>39]</sup><sup>40</sup>

**[Art. 13-bis<sup>41</sup> (Progetti preliminari di opere pubbliche)**

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000

<sup>38</sup> Comma così modificato dall'art. 19, comma 9, lettera b) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>39</sup> Comma modificato dall'art. 5, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>40</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>41</sup> Articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.]<sup>42</sup>

**[Art. 14 (Attribuzioni della giunta comunale)**

01. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.<sup>43</sup>

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

1-*bis*. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.<sup>44</sup><sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>43</sup> Comma inserito dall'art.16, comma 5, della l.r. 23 ottobre 1998, n.10.

<sup>44</sup> Comma inserito dall'art. 13, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1, entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

---

**[Art. 15 (Attribuzioni del sindaco)]**

[1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione, è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.<sup>46]</sup><sup>47</sup>

*1-bis.* Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.<sup>48</sup>

*1-ter.* Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.<sup>49</sup>

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

---

<sup>45</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>46</sup> Comma così sostituito dall'art. 64, comma 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>47</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>48</sup> Comma inserito dall'art. 64, comma 1, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>49</sup> Comma inserito dal comma 1 dell'art. 64 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3, e successivamente modificato dall'art. 66, comma 1, lett. l) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta provinciale.

4. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.<sup>50</sup>

*4-bis.* Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree del comune interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nell'ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla Provincia autonoma territorialmente competente.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

<sup>51</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

---

---

5. Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 4, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la Giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 57.<sup>52</sup>

*5-bis.* Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.<sup>53</sup><sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Comma così modificato dall'art. 64, comma 2, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>53</sup> Comma aggiunto dall'art. 64, comma 3, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e, successivamente, modificato dall'art. 11, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>54</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**[Art. 16<sup>55</sup> (Giuramento e distintivo del sindaco)]**

1. Il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto speciale, le leggi dello Stato, della Regione e delle Province autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.

2. Distintivo del sindaco quale ufficiale del Governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L.]<sup>56</sup>

**[Art. 17 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)]**

1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e da altre disposizioni in materia.<sup>57</sup>

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

---

<sup>55</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>56</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>57</sup> Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

---

---

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie;<sup>58</sup>
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Commissario del Governo.

3. Nelle materie previste dalle lettere a, b, c e d del comma 2, il sindaco, previa comunicazione al Commissario del Governo competente, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell'ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Commissario del Governo può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi,

---

<sup>58</sup> Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Commissario del Governo può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei Titoli III e VII della legge 11 marzo 1972, n. 118.

7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.]<sup>59</sup>

**[Art. 18 (Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco)**

1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

*1-bis.* Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della

---

<sup>59</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.<sup>60</sup>

1-*ter*. Nelle materie di cui al comma 1-*bis* i comuni possono adottare regolamenti ai sensi della presente legge.<sup>61</sup>

2. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.]<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

<sup>61</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

<sup>62</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**[Art. 19 (Difensore civico)]**

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 42, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.]<sup>63</sup>

**[Art. 20 (Consigli circoscrizionali)]**

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

---

<sup>63</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione.<sup>64</sup>

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento.<sup>65</sup>

4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l'elezione.<sup>66</sup>

*4-bis.* Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo

---

<sup>64</sup> Comma modificato dall'art. 14, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1, entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

<sup>65</sup> Comma così sostituito dall'art. 65, comma 1, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>66</sup> Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

consiglio comunale. La Giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa.<sup>67 68]69</sup>

## **CAPO IV**

### **Uffici e personale**

#### **[Art. 21 (Organizzazione degli uffici)**

1. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti comunali ed in conformità allo statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità

---

<sup>67</sup> Comma aggiunto dall'art. 65, comma 2, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>68</sup> Per l'incompatibilità di cariche si vedano gli artt. 4 e 8 della l.r. 22 febbraio 2008, n. 2.

<sup>69</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.]<sup>70</sup>

**[Art. 22 (Dirigenti)**

1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

3. - 12.<sup>71</sup>]<sup>72</sup>

**Art. 23 (Segretario comunale)**

[1. I segretari comunali sono dipendenti dei comuni.<sup>73</sup>]<sup>74</sup>

[2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e

---

<sup>70</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>71</sup> Commi abrogati dall'art. 66, comma 1, lett. e) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>72</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>73</sup> Comma modificato dall'art. 66, comma 1, lett. f) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>74</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

della giunta comunale e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 22, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.]<sup>75</sup>

[3. I comuni possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune.]<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>76</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, lett. f) della l.r. 3 maggio 2018, n. 2 nel testo integrato dall'art. 2, comma 1, lett. m), della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

---

---

**[Art. 24<sup>77</sup> (Notifica degli atti)]**

1. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale.]<sup>78</sup>

**CAPO V**

**Circoscrizioni comunali**

**[Art. 25 (Fusione di comuni)]**

1. Nel caso di fusione di due o più comuni di norma contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1, entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>78</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>79</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 66, comma 1, lett. m) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e successivamente dall'art. 21, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

---

2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.

3.<sup>80</sup>

4. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

5.<sup>81</sup>]<sup>82</sup>

**[Art. 26 (Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali)**

1. La Giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le Giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell'articolo 42.

2. Il programma dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare e promuovere l'identità etnico-linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all'articolo 1 comma 2 e dell'articolo 4 comma 2.

---

<sup>80</sup> Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. m) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>81</sup> Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della l.r. 13 marzo 2009, n. 1.

<sup>82</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

3. Il programma è sottoposto all'esame del Consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.

4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.]<sup>83</sup>

## **CAPO VI**

### **Patrimonio e contratti**

**Art. 27**<sup>84</sup>

**Art. 28**<sup>85</sup>

**Art. 29**<sup>86</sup>

**Art. 30**<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>84</sup> Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera q) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>85</sup> Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera d) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>86</sup> Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera r) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>87</sup> Articolo abrogato dall' art. 19, comma 9, lettera t) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

**CAPO VII**  
**Bilancio e conto consuntivo**

**Art. 31**<sup>88</sup>

**Art. 32**<sup>89</sup>

**Art. 33**<sup>90</sup>

**Art. 34**<sup>91</sup>

**Art. 35**<sup>92</sup> (Revisori dei conti)

1.-12.

[13. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella

---

<sup>88</sup> Articolo già modificato dall'art. 66, comma 1, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 ed abrogato dall'art.19, comma 9, lettera w) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>89</sup> Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera u) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>90</sup> Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera a) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>91</sup> Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera a) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>92</sup> Articolo abrogato, ad eccezione dei commi 13 e 14, dell'art. 19 dal comma 9 lettera v) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.]<sup>93</sup>

[14. La deliberazione di cui al comma 13 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.]<sup>94</sup>

**[Art. 36<sup>95</sup> (Revisore dei conti dei consorzi e unione di comuni)]**

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano, per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti, le disposizioni dell'articolo 35, avuto riferimento, per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile, alle disposizioni contenute nello statuto.]<sup>96</sup>

**Art. 37<sup>97</sup>**

---

<sup>93</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>94</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>95</sup> Articolo così sostituito dall'art. 69 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>96</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>97</sup> Articolo abrogato dall'art. 19, comma 9, lettera x) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

## **CAPO VIII**

### **Responsabilità**

#### **[Art. 38 (Disposizioni in materia di responsabilità)**

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti della Giunta provinciale quale organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto o l'evento dannoso si è verificato. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli eredi.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori e al personale dipendente delle forme associative e degli enti dipendenti dai comuni disciplinati o previsti dalla presente legge.]<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**CAPO IX**  
**Forme collaborative intercomunali**

**[Art. 39<sup>99</sup> (Disposizioni generali)]**

1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale.<sup>100</sup>

2. I comuni ladini della Valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 4, nonché quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonché, per ciascuna funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare.<sup>101</sup>

4. La legge provinciale individua altresì quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono esercitate dai comuni, avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle strutture costituite per la gestione associata.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>100</sup> Comma modificato dall'art. 57, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>101</sup> Comma modificato dall'art. 57, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>102</sup> Comma modificato dell'art. 57, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalità e i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo riferimento ai seguenti criteri:

- a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali;
- b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
- c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia;
- d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle di cui all'articolo 41.

6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all'interno degli ambiti di cui al comma 5,

---

---

nonché le modalità per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può disciplinare i poteri sostitutivi.]<sup>103</sup>

**[Art. 40 (Convenzioni)]**

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le Province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni.<sup>104</sup>

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

*2-bis.* Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.<sup>105</sup>

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di

---

<sup>103</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>104</sup> Comma dapprima modificato dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>105</sup> Comma inserito dall'art. 6 comma 2, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra Provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.]<sup>106</sup>

**Art. 41<sup>107</sup> (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovra comunali)**

1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni, si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, si procede alla costituzione dell'azienda consortile ai sensi dell'articolo 41 bis o alla costituzione o partecipazione nella società di capitali di cui all'articolo 44 destinata ad erogare uno o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale.

3. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

---

<sup>106</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>107</sup> Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

4. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza è disciplinato da un'apposita convenzione approvata ai sensi dell'articolo 40.

**Art. 41-bis<sup>108</sup> (Consorzio-azienda)**

1. I comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono costituire un consorzio, di cui possono fare parte altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A tal fine i rispettivi consigli comunali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 40, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato e dei legali rappresentanti degli enti diversi dai comuni, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. Nei consorzi costituiti, ai sensi del comma 1, dai comuni della provincia di Bolzano, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di

---

<sup>108</sup> Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

**[Art. 41-ter<sup>109</sup> (Associazione di comuni)]**

1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.

3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1992, n. 421 e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 62.

4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l'associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto.

---

<sup>109</sup> Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

5. Per l'esercizio associato di servizi l'associazione di comuni si avvale delle forme previste dall'articolo 44.

6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l'associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell'unione di comuni di cui all'articolo 42.

7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

8. - 10.<sup>110</sup>

11. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli organi.<sup>111</sup><sup>112</sup>

**[Art. 42<sup>113</sup> (Unione di comuni)]**

1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono

---

<sup>110</sup> Commi abrogati dall'art. 14, comma 6 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>111</sup> Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e, successivamente, modificato dall'art. 8, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>112</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>113</sup> Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.<sup>114]</sup>

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Lo statuto può prevedere anche l'istituzione di un organo esecutivo collegiale. L'organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per un comune di pari dimensione demografica. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi, prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o, in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche, compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

4. Lo statuto contiene l'indicazione degli organi dell'unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi

---

<sup>114</sup> Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'articolo 62, comma 3.

5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6.<sup>115</sup>

7.<sup>116</sup>

8. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

9. Per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni di cui all'articolo 44.

10. Si applicano all'unione le disposizioni previste dal comma 11 dell'articolo 41-*ter*.<sup>117]</sup><sup>118</sup>

**[Art. 42-*bis*<sup>119</sup> ( Consorzi obbligatori di funzioni )**

<sup>115</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>116</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 3 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente abrogato dall'art. 22, comma 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>117</sup> Comma modificato dall'art. 14, comma 7, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>118</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>119</sup> Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7; vedi anche l'art. 19, comma 2, della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L'applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell'ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.]<sup>120</sup>

**[Art. 43 (Accordi di programma)]**

1. Compatibilmente con la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione

---

<sup>120</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati della Provincia autonoma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.<sup>121</sup>

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.<sup>122</sup>

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante dell'associazione di comuni o

---

<sup>121</sup> Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>122</sup> Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

---

---

dell'unione di comuni ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.<sup>123</sup>

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia autonoma o dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.<sup>124]</sup><sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>124</sup> Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>125</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**CAPO X**  
**Servizi pubblici locali**

**Art. 44<sup>126</sup> (Servizi pubblici locali)**

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di eguaglianza.

2. I comuni organizzano le funzioni amministrative di governo dei servizi pubblici locali distinguendole dai compiti di produzione e gestione dei servizi medesimi.

3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

4. Resta ferma la possibilità per i comuni di costituire società per azioni o a responsabilità limitata o acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1.

5. I comuni possono altresì gestire servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative disciplinate con regolamento, ovvero affidare con atto motivato, tali servizi a terzi.

6. I comuni disciplinano con regolamento le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione

---

<sup>126</sup> Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale tra le seguenti:

- a) costituzione di aziende speciali;
- b) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;
- c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione. Salvo diverse disposizioni di legge, il rapporto non può avere durata superiore a venti anni e non può essere rinnovato con lo stesso soggetto se non nei modi di cui alla presente lettera. Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.

7. I comuni disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire un'azienda speciale o una società ad influenza dominante pubblica locale.

8. Alle imprese di cui al comma 6 possono anche essere affidate prestazioni a favore dei comuni.

9. I comuni in ogni caso concludono contratti di servizio con i soggetti cui è affidata la gestione di pubblici servizi ai sensi del comma 6. Nei contratti di servizio sono specificati, tra l'altro, la durata del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative modalità di verifica, nonché gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti. Nel caso di

---

---

affidamento a terzi, il contratto di servizio prevede le modalità e le condizioni per il recesso da parte dei comuni.

10. L'influenza dominante pubblica sussiste quando i comuni detengano un numero di azioni tale da consentire di disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto dei comuni di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, sempre che il comune detenga almeno il 20 per cento del capitale sociale. In tali casi lo statuto prevede adeguate forme di trasparenza e di controllo sulla gestione. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato, sulla base di adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione di capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

11. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici nelle forme di cui al comma 6 può essere esteso anche alle opere strumentali ai servizi e può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

12. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi degli stessi in relazione alla determinazione delle tariffe, attraverso strutture specificamente qualificate.

---

---

13. I comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti possono istituire, anche in forma associata, specifiche autorità indipendenti per i servizi pubblici locali dotate di distinta personalità giuridica, oppure avvalersi, previa convenzione, dell'autorità istituita da uno di essi.

14. Per gli appalti di lavori pubblici, nonché di forniture e servizi, i soggetti di cui al comma 6 adottano adeguate procedure concorrenziali.

15. I comuni possono, per atto unilaterale, costituire società per azioni o a responsabilità limitata, anche conferendo complessi aziendali già destinati alla gestione di servizi pubblici ovvero uno o più rami di essi, secondo le modalità previste dai commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

16. Il regime fiscale relativo al trasferimento della proprietà, al conferimento e all'assegnazione dei beni dell'ente e delle aziende speciali alle società di capitali di cui al presente articolo è regolato dalla legge statale.

17. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o ad influenza dominante pubblica locale che alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, risultavano già costituite e già operanti a qualsiasi titolo nella gestione e nello svolgimento dei servizi e delle attività di cui al comma 1, si intendono costituite ai sensi e per gli effetti del comma 6 nei confronti di tutti gli enti locali partecipanti al suo capitale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ad essa affidato, a qualsiasi titolo, lo svolgimento di un servizio pubblico a rilevanza economica ed imprenditoriale. Le convenzioni accessive a eventuali

---

---

provvedimenti concessori stipulate dagli enti locali con la società assumono la natura e la valenza dei contratti di servizio di cui al comma 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la società promuove fra gli enti locali soci un accordo diretto ad assicurare, ove necessario, l'influenza dominante pubblica locale, nonché a costituire fra gli enti forme di consultazione per definire indirizzi di omogeneo svolgimento dei servizi.

18. Alle società costituite ai sensi del comma 6 e alle società di cui al comma 17, gli enti locali soci possono affidare in qualunque momento lo svolgimento di ulteriori servizi pubblici compatibili con l'oggetto della società mediante deliberazione consiliare che approva contestualmente il relativo contratto di servizio.

**Art. 45<sup>127</sup> (Aziende speciali ed istituzioni)**

1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione

---

<sup>127</sup> Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

---

---

dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il comune approva lo statuto e il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

**Art. 45-bis<sup>128</sup> (Adeguamento delle aziende speciali)**

1. I comuni adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni contenute nell'articolo 45 entro il 31 dicembre 1998.

2. A far data dal 1° luglio 1999 i comuni depositano presso il Registro delle Imprese, le deliberazioni di adeguamento delle aziende speciali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 2330 e 2331 del codice civile.

---

<sup>128</sup> Articolo inserito dall'art. 10 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

---

---

**Art. 45-bis<sup>129 130</sup> (Mozione di sfiducia costruttiva)**

1. Lo statuto può prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi, eletti dai consigli comunali, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Bolzano, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione dei nuovi rappresentanti.

**CAPO XI**

**Norme sugli istituti di partecipazione e  
sul procedimento amministrativo**

**[Art. 46 (Azione popolare)]**

1. In virtù dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- 1) ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune;

---

<sup>129</sup> Articolo inserito dall'art. 71 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>130</sup> L'articolo è in vigore, ma, causa errore formale, dovrà, con prossima legge regionale essere rinumerato.

- 2) il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.]<sup>131</sup>

**[Art. 47 (Diritti di accesso e di informazione dei cittadini)**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.<sup>132</sup>

2. Il regolamento assicura ai cittadini, nonché agli interessati, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti

---

<sup>131</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>132</sup> Comma modificato dall'art. 59, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini singoli o associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.]<sup>133</sup>

**[Art. 48 (Partecipazione popolare)**

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per

---

<sup>133</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2 nel testo integrato dall'art. 2, comma 1, lett. m), della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.<sup>134</sup>

**[Art. 49 (Contenuti e forme dell'azione amministrativa)**

1. L'azione del comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.<sup>135</sup>

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

---

<sup>134</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>135</sup> Comma modificato dall'art. 59, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.<sup>136</sup>

**[Art. 50<sup>137</sup> (Referendum popolare)]**

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può

---

<sup>136</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, lett. f) della l.r. 3 maggio 2018, n. 2 nel testo integrato dall'art. 2, comma 1, lett. m), della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

<sup>137</sup> Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.<sup>138</sup>

*2-bis.* Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.<sup>139</sup>

*2-ter.* Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.<sup>140</sup>

*2-quater.* L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.<sup>141</sup>

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le

---

<sup>138</sup> Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera a) della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>139</sup> Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>140</sup> Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b), della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>141</sup> Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b), della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

---

modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.]<sup>142</sup>

## **CAPO XII**

### **Dei controlli**

**Artt. 51 - 52-bis**<sup>143</sup>

**Art. 53**<sup>144</sup>

**[Art. 54 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)**

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di

---

<sup>142</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>143</sup> Articoli abrogati dall'art. 66, comma 1, lett. g) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>144</sup> Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall'adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell'atto.

*1-bis* Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.<sup>145</sup>

2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.<sup>146</sup>

3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.

*3-bis.* Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.

<sup>147</sup><sub>148</sub>

---

<sup>145</sup> Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. a), della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>146</sup> Comma modificato dall'art. 17, comma 1, dalla lett. b), della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>147</sup> Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. c), della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>148</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**[Art. 54-bis<sup>149</sup> (Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni)]**

1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.]<sup>150</sup>

**[Art. 55 (Pareri obbligatori)]**

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, della Regione, della Provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine diverso.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.]<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Articolo aggiunto dall'art. 75 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e, successivamente, sostituito dall'art. 18, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>150</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>151</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

**[Art. 56<sup>152</sup> (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)]**

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.<sup>153</sup>

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

*2-bis.* I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.<sup>154]</sup><sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 6, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>153</sup> Comma sostituito dell'art. 1 comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

<sup>154</sup> Comma inserito dall'art. 1 comma 1, lett. b) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

<sup>155</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**[Art. 56-bis<sup>156</sup> (Controlli interni)]**

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da

---

<sup>156</sup> Articolo inserito dall'art. 1 comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

- d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale o il vicesegretario, laddove previsti, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli, gli enti locali possono avvalersi dell'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 o istituire uffici

---

---

unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.]<sup>157</sup>

**[Art. 56-ter<sup>158</sup> (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)**

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

2. Nei comuni ove sono presenti, oltre al segretario, altri responsabili dei servizi, il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario o del vicesegretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una

---

<sup>157</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>158</sup> Articolo inserito dal comma 1, lett. c) dell'art. 1 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario o del vicesegretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.]<sup>159</sup>

**[Art. 56-*quater*<sup>160</sup> (Controllo strategico)]**

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

---

<sup>159</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>160</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

---

---

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, ove previsto, o del segretario comunale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.]<sup>161</sup>

**[Art. 56-quinquies<sup>162</sup> (Controllo sulle società partecipate non quotate)**

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento

---

<sup>161</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>162</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018, ad eccezione del comma 4 che si applica, secondo le decorrenze e le disposizioni previste dalla normativa in materia. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per società partecipate si intendono le società nelle quali il comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento. Qualora più comuni dispongano ciascuno di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore

---

---

al 20 per cento, il controllo è effettuato congiuntamente sulla base di un accordo tra gli enti.]<sup>163</sup>

**[Art. 56-sexies<sup>164</sup> (Controllo sugli equilibri finanziari)]**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario, del direttore generale o del vicesegretario, ove previsto e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.]<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>164</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

<sup>165</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

**[Art. 56-septies<sup>166</sup> (Enti locali deficitari)]**

1. In relazione alle funzioni previste dagli articoli 54, 79 e 80 dello Statuto di autonomia e dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 le Province autonome disciplinano la materia regolata nella parte II Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.]<sup>167</sup>

**[Art. 57 (Potere sostitutivo)]**

1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.<sup>168</sup>

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.]<sup>169</sup>

---

<sup>166</sup> Articolo inserito dall'art. 1 comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

<sup>167</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>168</sup> Comma modificato dall'art. 66, comma 1, lett. n) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>169</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

---

---

**[Art. 58 (Scioglimento e sospensione del consiglio comunale)]**

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, punto 5) dello Statuto speciale, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o gravi persistenti violazioni di legge;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
  - 1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;<sup>170</sup>
  - 1-bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;<sup>171</sup>
  - 1-bis.1.) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro novanta

<sup>170</sup> Punto sostituito dall'art. 76 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>171</sup> Punto aggiunto dall'art. 76, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;<sup>172</sup>

- 1 ter) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;<sup>173</sup>
- 2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente;<sup>174</sup>
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la Giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il

---

<sup>172</sup> Punto aggiunto dall'art. 22, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>173</sup> Punto aggiunto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>174</sup> Punto sostituito dall'art. 3, comma 2, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e, successivamente, modificato dall'art. 16, comma 1, della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1, entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

---

quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1-bis) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.<sup>175</sup>

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avviene nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.<sup>176</sup>

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la Giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8.<sup>177]</sup><sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> Comma sostituito dall'art. 22, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>176</sup> Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**[Art. 59 (Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza)]**

1. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, la Giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario.

3. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti e componenti dei consigli

---

<sup>177</sup> Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b) della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>178</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

circoscrizionali, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle Unioni di Comuni, presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 45.

5. I provvedimenti di sospensione previsti dal comma 4 ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sono adottati dalla Giunta provinciale o dal Commissario del Governo secondo il criterio di ripartizione della competenza stabilito dall'articolo 54, punto 5 dello Statuto speciale.<sup>179</sup>

### [CAPO XIII<sup>180</sup>

#### **Norme transitorie e finali]**

#### **[Art. 60 (Termine per l'adozione dello statuto)**

1. I consigli comunali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale provvede immediatamente a diffidare i comuni inadempienti a provvedere all'approvazione dello statuto

---

<sup>179</sup> Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>180</sup> L'art. 337, comma 2, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il capo XIII della presente legge ad eccezione dell'art. 66.

---

---

entro tre mesi. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie i consigli comunali dei comuni inadempienti, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a.

3. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

4. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2, fino all'entrata in vigore dello statuto, il numero degli assessori è determinato entro la misura massima prevista dall'articolo 9. All'elezione del sindaco e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 10.

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.]<sup>181</sup>

**[Art. 61 (Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni)**

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o

---

<sup>181</sup> L'art. 337, comma 2, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il capo XIII della presente legge ad eccezione dell'art. 66.

---

---

trasformandoli nelle forme previste dal Capo IX della presente legge.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge regionale 2 settembre 1978, n. 15, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 20, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.]<sup>182</sup>

**[Art. 62 (Modifica della legge regionale 28 maggio 1990, n. 8, concernente "Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione")**

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del

---

<sup>182</sup> L'art. 337, comma 2, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il capo XIII della presente legge ad eccezione dell'art. 66.

---

---

singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni.

2. Negli enti consortili e per le aziende consortili produttori di energia elettrica si tiene conto altresì, per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprietà.

3. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.<sup>183]</sup><sup>184</sup>

**[Art. 63 (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e sul personale dipendente dai medesimi che risultino in contrasto con la presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Rimangono in vigore gli articoli:

---

<sup>183</sup> Vedi l'art. 82, comma 3 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>184</sup> L'art. 337, comma 2, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il capo XIII della presente legge ad eccezione dell'art. 66.

---

---

- a) da 5 a 19, da 27 a 30, 45, 47, 68, 81, 82, da 86 a 95 e da 97 a 103 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) gli articoli del regolamento di esecuzione del Testo Unico sopra richiamato che dettano disposizioni di attuazione degli articoli indicati nella lettera a).
3. E' abrogata la legge regionale 2 settembre 1978, n. 15.]<sup>185</sup>

**[Art. 64 (Testo Unico)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel vigente Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.]<sup>186</sup>

**[Art. 65 (Norma finanziaria)**

1. Per le finalità previste agli articoli 25 e 42, recanti, rispettivamente, disposizioni sulla fusione e sulla unione di comuni della regione, è autorizzata l'erogazione di

---

<sup>185</sup> L'art. 337, comma 2, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il capo XIII della presente legge ad eccezione dell'art. 66.

<sup>186</sup> L'art. 337, comma 2, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il capo XIII della presente legge ad eccezione dell'art. 66.

contributi annuali, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 42, nel seguente modo:

- per gli esercizi 1992 e 1993, lire 1 miliardo in ragione d'anno;
- a decorrere dal 1994, un contributo annuo di lire 10 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo, gravante sull'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 11 miliardi relativa agli esercizi 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo n. 670 del bilancio triennale 1992-1994.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.]<sup>187</sup>

#### **Art. 66 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

<sup>187</sup> L'art. 337, comma 2, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il capo XIII della presente legge ad eccezione dell'art. 66.

---

---